



Procura della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario di Milano

Regolamento interno

Liquidazioni dei compensi spettanti agli ausiliari interpreti/traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale.

Premesso che:

- a) l'art. 1 del D.M. 30/05/2002 (G.U. 182 del 05/08/2002) decreta: " *Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, nr. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.*";
- b) l'art. 4, comma 5, della legge 8 luglio 1980 nr. 319 sancisce " *il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico*"...(ogni vacanza corrisponde a due ore di lavoro);
- c) l'art. 4, comma 3, della legge citata stabilisce: " *l'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.*";
- d) l'art. 5 della medesima legge sancisce: " *per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio*"
- e) l'art. 52 del D.M. 30/05/2002 (G.U. 182 del 05/08/2002), modificato dall'art. 67 legge 69/2009, stabilisce "... *se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo*";
- f) L'art. 71 del D.M. 30/05/2002 (G.U. 182 del 05/08/2002) decreta " *le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168...*"....." *la domanda è presentata a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del*

magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato...”;

Viste inoltre:

- g) La circolare nr. 559 del 26 maggio 1995, tuttora vigente, nella quale si dispone che:
- “... per quanto concerne gli incarichi di ascolto, interpretazione e traduzione di intercettazioni telefoniche in lingua straniera, gli interpreti formino un’unica richiesta di liquidazione a vacanza per l’intera durata dell’assistenza agli apparecchi”;*
- h) La nota del Ministero della Giustizia prot. 1/5004/U/02 del 04 luglio 2002 che, in risposta ad un quesito, rimette all’esclusiva valutazione del magistrato la possibilità di superare il limite di quattro vacanze giornaliere nel caso di cumuli di più incarichi espletati nello stesso periodo, fermo restando il limite massimo inderogabile di 12 vacanze giornaliere;

SI ADOTTA

il seguente regolamento interno:

1. Le istanze di liquidazione da parte degli ausiliari interpreti / traduttori, come da Circolare Interna nr. 6 del 21/06/2011, devono essere depositate presso l’Ufficio del Procuratore Aggiunto di appartenenza del P.M. titolare del procedimento, ad eccezione del VII Dipartimento, ove le istanze devono essere depositate direttamente presso le segreterie del P.M. titolare;
2. Le istanze devono essere compilate mediante apposito modulo, che si allega e che è pubblicato sul sito di questa Procura a disposizione degli interessati, e presentate con le seguenti modalità.
3. **TRADUZIONI ORALI DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE:**
 - 3.1) All’istanza di liquidazione devono necessariamente essere allegati:
 - copia dell’atto di conferimento dell’incarico e attestazione originale da parte della PG operante dei giorni e delle ore di espletamento dell’incarico;
 - giustificativi in originale per la liquidazione delle spese di viaggio.
 - 3.2) Il termine di presentazione di **100 giorni** delle istanze di liquidazione, ai sensi dell’art. 71 DPR 115/2002, decorre dalla data di attestazione da parte della PG di cui al punto 3.1);
 - 3.3) Le istanze di liquidazione devono essere depositate alla fine dell’espletamento dell’incarico. Eccezionalmente, in caso di incarichi prolungati, gli ausiliari

possono depositare le istanze *ogni 3 mesi*. L'attestazione della Polizia Giudiziaria **deve indicare in modo esplicito** se l'attività svolta **è stata completata** ovvero se la stessa risulta **ancora in corso**.

- 3.4) Ai fini del conteggio delle vacanze si applica, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30/05/2002, "la misura di euro 14,68 per la prima vacanza (*inizio incarico*) e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive (*fino alla fine dell'incarico*). Pertanto, per coloro che presentano richieste di liquidazione ogni 3 mesi (secondo quanto previsto al punto 3.3) il conteggio di € 14,68 per la prima vacanza vale per la prima istanza di liquidazione, mentre per le successive viene applicato il conteggio di € 8,15 fino alla fine dell'incarico.

4. **TRADUZIONI DI TESTI e TRADUZIONE SIMULTANEA**

- 4.1) All'istanza di liquidazione devono **necessariamente** essere allegati:

- copia dell'atto di conferimento dell'incarico, copia del verbale di presentazione e deposito dell'elaborato o, in alternativa, copia della prima pagina dello stesso con timbro di deposito *oppure* copia del verbale di interrogatorio o di sommarie informazioni;
- giustificativi in originale per la liquidazione delle spese di viaggio.

- 4.2) Il termine di presentazione di **100 giorni** delle istanze di liquidazione, ai sensi dell'art. 71 DPR 115/2002, decorre dalla data di deposito dell'elaborato apposta sulla copia della prima pagina e/o data del verbale di interrogatorio o di sommarie informazioni.


5. Nel rispetto dell'art. 4, comma 5, della legge 8 luglio 1980 nr. 319, l'interprete/traduttore ha **l'obbligo** di comunicare nell'istanza di liquidazione **dati esatti** in merito soprattutto all'eventuale molteplicità di incarichi conferiti.
6. Nel rispetto dell'art. 5 della legge citata, in ipotesi di urgenza, lavoro anche notturno o nei giorni festivi, può essere concesso l'aumento dell'onorario fino al raddoppio. Nell'ipotesi in cui l'interprete svolga più attività di ascolto e traduzione nella medesima giornata per procedimenti penali diversi, anche se in carico al medesimo magistrato, l'aumento è limitato nella misura del 50%.

Il presente Regolamento ha efficacia a decorrere dal **4 giugno 2012**.

Milano, 25 maggio 2012

Il Procuratore

(Edmondo Bruti Liberati)



Il Dirigente

(Michele DeImedico)



Allegato 1

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AUSILIARIO DEL MAGISTRATO

Art. 71 (L.) commi 1, 2 DPR 30 maggio 2002 n. 115 e art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319.

Al Sostituto Procuratore della Repubblica

Presso il Tribunale Ordinario di Milano

Dott. _____

Procedimento penale n.° _____ / _____ Mod. _____

Io Sottoscritto _____

domiciliato in _____ via _____ C.A.P. _____

Tel. / Cell. _____ ; Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

Nominato ausiliario del Pubblico Ministero con l'incarico di _____

Per il tempo impiegato dal _____ al _____

AL TAL FINE SI ALLEGA:

- Nomina e conferimento incarico
- Attestazione da parte della PG del lavoro svolto con indicazioni del numero di ore e dei giorni lavorati
- Verbale di presentazione e deposito dell'elaborato/prima pagina elaborato con il timbro depositato

CHIEDO

che mi siano liquidati gli importi come sotto specificati:

- Per Onorario;
- Per Rimborso di Spese Autorizzate e Sostenute
- Per Indennità di Trasferta in territorio estero
- Altro (come specificato)

Dichiaro di rinunciare alla comunicazione prevista dall'Art. 168 (L) del D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, in caso di liquidazione conforme alla presente richiesta.

DICHIARO, inoltre, sotto mia personale responsabilità,

- Di NON AVER SVOLTO, nel periodo sopraindicato, altri incarichi compensati a vacanze, conferiti dalla magistratura.
- Di AVER SVOLTO, nel periodo sopraindicato, altri incarichi compensati a vacanze, conferiti dalla magistratura, per i quali HO GIA' PRESENTATO relativa richiesta di liquidazione, nei P/P _____ richiedendo n.° _____ vacanze complessive.
- Di AVER SVOLTO, nel periodo sopraindicato, altri incarichi compensati a vacanze, conferiti dalla magistratura, per i quali NON HO ancora PRESENTATO richiesta di liquidazione nei P/P _____

Milano li. _____

In Fede
(firma leggibile)

DECRETO DI PAGAMENTO

(Artt. 168 - 169 del D.P.R. 30 Maggio 2002 n.° 115)

IL PM,

Letta la richiesta di liquidazione presentata nei termini di legge, esaminati gli atti e viste le particolari esigenze dell'incarico conferito in ordine all'attività di indagine

Liquida

l'onorario nella misura richiesta dall'istante /nella misura pari a (cancellare la voce che non interessa) _____

e riconosce le spese documentate richieste oltre agli oneri di legge, se previsti.

Milano li. _____

Il Sostituto Procuratore della Repubblica



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario
di MILANO**

SPESE DI GIUSTIZIA : RIFERIMENTI NORMATIVI

allegato 2

1) D.P.R. 30-05-2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

ART. 3 (R)

(Definizioni)

n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge;

ART. 49 (L)

(Elenco delle spettanze)

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

ART. 50 (L)

(Misura degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. [1]
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.

Note:

1 Per la determinazione degli onorari fissi e variabili spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, vedi ora il D.M. 30 maggio 2002.

D.M. 30.5.2002 G.U. 182 del 5.8.2002

**Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive
Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto**

ART. 52 (L)

(Aumento e riduzione degli onorari)

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.

ART. 55 (L)

(Indennità e spese di viaggio)

1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali.
- 1 l'incarico è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l. fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.
2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

ART. 56 (L)

(Spese per l'adempimento dell'incarico)

1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario
di MILANO**

SPESE DI GIUSTIZIA :RIFERIMENTI NORMATIVI

allegato 2

ART. 167 (L)

**(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni,
ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)**

1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.

ART. 168 (L)

**(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato
e dell'indennità di custodia)**

1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

ART. 170 (L)

(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
2. Il processo e quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

ART. 171 (R)

(Effetti del decreto di pagamento)

1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.

ART. 172 (L)

(Responsabilità)

1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.

2) art. 4 legge 8 luglio 1980, n. 319

Onorari commisurati a tempo

Per le prestazioni non previste nelle tabelle gli onorari vengono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

La vacanza è di 2 ORE: l'onorario per la prima vacanza è di € 14,68 e per ciascuna delle successive è di € 8,15.

L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a 5 giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a 15 giorni.

L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsi 1 ora ed 1/4 è dovuta interamente.

Il giudice non può liquidare più di 4 vacanze al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'AAGG, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del R.D. n. 235/1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario
di MILANO**

SPESE DI GIUSTIZIA :RIFERIMENTI NORMATIVI

allegato 2

3. Norme del codice di procedura penale

Art. 143

Nomina dell'interprete

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.

Art. 144

Incapacità e incompatibilità dell'interprete

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:
 - a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
 - b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
 - c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà d'astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, in qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

Art. 145

Ricusazione e astensione dell'interprete.

1. L'interprete può essere ricusato per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.